



COMUNE DI CASTAGNARO

(Provincia di VERONA)

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE IN MERITO ALLA VARIAZIONE AL BILANCIO FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2020-2021- 2022.

Verbale n. 62 del 26/11/2020

Il sottoscritto Longhi rag. Franco Revisore economico finanziario del Comune di Castagnaro (Vr) nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 18/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, procede all'esame della richiesta in merito al parere obbligatorio sulla proposta di delibera del C.C. n. 49 del 23/11/2020 avente ad oggetto: "Variazione al Bilancio Finanziario per il triennio 2020-2021-2022";

VISTA la delibera di C.C. n. 57 del 28/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Esame ed approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2021-2022 ai sensi del D.Lgs. 118/2011" e successive variazioni;

VISTI:

- l'articolo 42, comma 2 lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i;
- l'articolo 175, comma 2 del TUEL il quale prevede la possibilità di variazioni al bilancio, da parte dell'organo consiliare, fino al 30 novembre;
- il Titolo I della Parte II del TUEL, con particolare riferimento all'articolo 175, comma 2: "Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare";
- i Postulati ed i Principi Contabili dell'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli enti locali istituito presso il Ministero dell'Interno, approvati il 12 marzo 2008; il Decreto legislativo 23 giugno n. 118 del 2011, in tema di armonizzazione contabile;
- il D.P.C.M del 28 dicembre 2011;
- il Decreto legislativo numero 126 del 10 agosto 2014 recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

DATO atto che le variazioni al bilancio, ai sensi dell'art. 175 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno;

- a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;
- b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non

previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;

- c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;
- d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazione riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
- e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);
- f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);
- g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e versamenti a depositi bancari intestati all'ente;

CONSIDERATO opportuno provvedere alla variazione parte entrata e parte spesa, solo per la parte corrente;

VISTO il prospetto relativo alla verifica degli equilibri di bilancio;

DATO atto che le variazioni oggetto del presente provvedimento non pregiudicano i vincoli di finanza pubblica, secondo quanto disposto dai commi 820 e 821 dell'articolo 1 della citata legge 30 dicembre 2018 n. 145, con i quali è stato superato anche il precedente "obbligo sul pareggio di bilancio inteso come equivalenza tra entrate finali e spese finali", poiché:

- è stato disposto che, a partire dall'anno 2019, gli enti potranno utilizzare sia il risultato di amministrazione, sia il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa (inclusa la quota da indebitamento), nel rispetto delle regole stabilite dal Dlgs 118/2011. In questo caso, gli enti locali si considereranno in equilibrio, già a partire dal bilancio di previsione 2019, in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, secondo il prospetto dell'allegato 10 del Dlgs 118/2011 al rendiconto di gestione;
- a decorrere dall'anno 2019, gli enti locali, con esclusione delle Regioni a statuto ordinario, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e si considerano in equilibrio, in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Questa informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della «Verifica equilibri» allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del Dlgs 118/2011;
- di conseguenza, a partire dal bilancio di previsione 2019-2021, questo ente non risulta più tenuto a compilare e successivamente trasmettere a Bdap il «Prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica»;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art.49 - comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO il prospetto riassuntivo relativo alle variazioni e agli assestamenti oggetto di deliberazione, del quale si riportano le risultanze finali:

ESERCIZIO 2020:

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	€ 24.550,00	
	CA	€ 24.550,00	
Variazioni in diminuzione	CO		
	CA		
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		€ 24.550,00
	CA		€ 24.550,00
Variazioni in diminuzione	CO		
	CA		
TOTALE A PAREGGIO	CO	€ 24.550,00	€ 24.550,00
	CA	€ 24.550,00	€ 24.550,00

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

relativamente alla regolarità contabile e finanziaria sulla proposta di delibera di C.C. n. 49 del 23/11/2020, in quanto:

- le variazioni di entrata e spesa risultano compensative;
- viene mantenuta la coerenza complessiva del bilancio di previsione, rimanendo inalterato il pareggio finanziario di competenza
- permane un saldo finanziario di cassa positivo.

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

(rag. Franco Longhi)

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.